

(N. 1487)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1956

Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge detta norme intese a dare completa attuazione, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, amministrare dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, alle norme sull'esodo volontario contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, la quale, come è noto, si è riferita principalmente al personale statale. Ed, in effetti, nei riguardi dei predetti iscritti che sono alle dipendenze di enti locali o di altri enti pubblici, la citata legge 1955, n. 53, si è limitata a stabilire:

agli articoli 10, 11 e 12, per gli enti locali, la facoltà dell'estensione delle norme previste

per gli statali, le modalità della presentazione e dell'approvazione delle relative domande ed il principio del versamento dei contributi agli Istituti previdenziali dovuti in relazione alla misura dell'abbuono;

all'articolo 13, per gli altri enti pubblici la facoltà della estensione delle norme previste per gli statali, in quanto applicabili.

Si rende ora necessario dettare ulteriori norme, ad integrazione e modifica di quelle della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53, nei riguardi degli iscritti alle predette Casse pensioni, in quanto le categorie degli iscritti stessi si differenziano notevolmente da quelle degli statali sia per le particolari caratteristiche degli ordinamenti dello stato di attività di servizio e sia per il trattamento di quiescenza.

Ed, invero, per quanto attiene l'ordinamento giuridico di attività di servizio, occorre tener presente che molti regolamenti degli enti locali e degli altri enti pubblici aventi alle proprie dipendenze personale iscritto alle predette Casse pensioni non prevedono per il proprio personale assimilazione ai gradi statali, nè precisi limiti di età per il collocamento a riposo. Inoltre, occorre rilevare che le norme concernenti la istituzione dei ruoli transitori per i dipendenti statali non vennero estese agli altri enti pubblici, per cui, nella generalità dei casi, il personale di tali enti appartiene alle due sole categorie del personale di ruolo e del personale avventizio. Per quanto si riferisce al trattamento di quiescenza, giova ricordare che il personale statale dei ruoli ordinari e dei ruoli transitori ha la pensione di Stato liquidata sull'ultimo stipendio e quello non di ruolo è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria presso l'I.N.P.S., laddove le Casse pensioni in parola adottano un sistema di pensionamento, diverso da quello statale e da quello dell'I.N.P.S. il quale è basato sull'equilibrio tecnico-finanziario tra prestazioni e contributi versati durante l'intera carriera di servizio.*

In relazione a quanto sopra detto, le disposizioni contenute nel seguente disegno di legge sono intese, nei riguardi degli iscritti alle predette Casse pensioni:

1) a chiarire, lasciando inalterati i principi stabiliti dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, quale sia il personale con diritto al beneficio dell'esodo volontario, e quanti anni di abbuono competano, nei casi in cui esso dipenda da enti con regolamenti organici che non prevedano limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo oppure da enti che non abbiano un ordinamento gerarchico con assimilazione al personale statale;

2) a stabilire, distintamente per il personale di ruolo e per quello non di ruolo, e tenendo, comunque, presenti le norme delle singole Casse pensioni concernenti il diritto al trattamento di quiescenza, i minimi di anni di effettivo servizio, ivi compreso quello ricongiungibile o riscattato, occorrenti, nei diversi casi, per il conseguimento del diritto alla pensione;

3) a fissare, distintamente per gli iscritti alle Casse dipendenti enti locali ed insegnanti

di asilo e per gli iscritti alla Cassa sanitari, i quali cessino dal servizio per esodo volontario con diritto a pensione, il sistema per il calcolo dell'aumento da apportarsi alla pensione teorica, in relazione agli anni di abbuono; sistema che è informato al criterio di concedere ai detti iscritti un beneficio analogo a quello apportato al personale statale, tenendo conto, però, nel fissarne la misura, che l'interessato, con l'anticipato collocamento a riposo, viene ad essere esonerato dal contributo personale che avrebbe versato per il periodo di abbuono;

4) a stabilire, seguendo criterio analogo a quello enunciato nell'articolo 12 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, che gli enti sono tenuti a proseguire il versamento del proprio contributo alle Casse pensioni per un periodo uguale agli anni di abbuono. Con sistema più rigoroso gli enti avrebbero dovuto versare alle Casse, per ogni caso di esodo, il valore capitale della rendita vitalizia pari alla maggiorazione della pensione, nonchè il valore capitale della rendita vitalizia temporanea per gli anni di abbuono pari alla parte costante (caroviveri) del trattamento pensionistico. Senonchè, considerati i fini sociali cui si ispira il provvedimento, si è adottato il predetto sistema della continuazione del versamento dei contributi, nonostante che esso comporterà alle Casse pensioni un onere complessivo valutato approssimativamente in lire 600 milioni, tenendo presente, tra l'altro, che tale onere potrà essere sopportato dalle Casse stesse senza bisogno di un aumento dell'attuale contributo ordinario.

Premesso quanto sopra, si passa ad illustrare brevemente le disposizioni contenute nei singoli articoli.

L'articolo 1 chiarisce che le norme contenute nel disegno integrano e modificano quelle della legge 27 febbraio 1955, n. 53, nei riguardi degli iscritti alle Casse pensioni amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Gli articoli 2 e 3 dettano norme chiaritive delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, ai fini della applicazione delle disposizioni stesse nei riguardi del personale iscritto alle predette Casse pensioni

L'articolo 4 stabilisce, nei riguardi del personale di ruolo iscritto alle Casse pensioni, che

esso è ammesso ad usufruire dell'esodo volontario qualora, con gli anni di abbuono, raggiunga l'anzianità minima di servizio occorrente per il diritto alla pensione. Tale anzianità minima viene fissata, in conformità agli ordinamenti delle rispettive Casse, in relazione all'età alla data di cessazione e come se la cessazione stessa avvenisse per inabilità.

L'articolo 5 contempla, per il personale non di ruolo iscritto alle Casse pensioni, il caso della cessazione dal servizio per esodo volontario, con diritto a pensione, per cui viene fissato il requisito di un effettivo servizio, ivi compresi i periodi ricongiungibili o riscattati, di almeno quindici anni. In tal caso la misura della pensione è determinata tenendo conto anche degli anni di abbuono che sarebbero stati concessi nei confronti di dipendenti di ruolo in identiche condizioni. Stabilisce, infine, che nei predetti casi non compete l'indennità prevista dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

L'articolo 6 fissa, per gli iscritti alla Cassa dipendenti enti locali ed alla Cassa insegnanti di asilo, che cessano dal servizio con diritto a pensione, il sistema di calcolo della misura dell'abbuono, pari ai quattro quinti di tanti cinquantunesimi della retribuzione annua pensionabile quanti sono gli anni dell'abbuono stesso.

L'articolo 7 stabilisce norme analoghe a quelle dell'articolo 6, per gli iscritti alla Cassa sanitari tenendo presente, però, il diverso sistema di pensionamento derivante dal fatto che la Cassa stessa si basa sul criterio del contributo fisso anzichè su quello del contributo proporzionale alla retribuzione.

L'articolo 8 prescrive che, per ogni caso di esodo volontario di iscritto alle Casse pensioni, l'ente deliberante è tenuto a proseguire il versamento del contributo a proprio carico per tanti anni quanti sono gli anni di abbuono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, amministrare dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario, sono integrate e modificate da quelle di cui alla presente legge.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53:

i periodi riscattati si considerano di effettivo servizio;

nei riguardi degli iscritti per i quali non sia previsto dalle disposizioni di legge o dai

regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono un limite massimo di età, si considera quello di anni 65;

nei riguardi degli iscritti appartenenti alle categorie del personale di ruolo ove gli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono non abbiano ordinamento gerarchico con assimilazione al personale statale, il gruppo di appartenenza si determina tenendo conto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al posto ricoperto e il grado rivestito si determina in base alle mansioni espletate, e, ove occorra, in base al trattamento economico di servizio.

Art. 3.

Nei riguardi degli iscritti per i quali non siano stabiliti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono, tassativamente i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, si considera come limite massimo di età per il collocamento a riposo:

L'età di anni 65 per il personale che a tale età raggiungerebbe un servizio utile non inferiore ad anni 40;

L'età, superiore ad anni 65, corrispondente a quella alla quale verrebbero raggiunti i 40 anni di servizio utile, per il rimanente personale.

Art. 4.

Il personale iscritto alle Casse pensioni indicate nel precedente articolo 1, che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, è ammesso ad usufruire dell'esodo volontario qualora con gli anni di abbuono raggiunga l'anzianità minima di servizio occorrente per il conseguimento del diritto alla pensione.

La predetta anzianità minima è stabilita:

1) in anni 20, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate che cessano dal servizio in età inferiore ad anni 60 e per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio in età inferiore ad anni 65;

2) in anni 15, per gli iscritti alle dette Casse che cessano dal servizio in età non inferiore a quelle rispettivamente indicate al n. 1).

Art. 5.

Il personale non di ruolo iscritto alle Casse pensioni indicate al precedente articolo 1, che cessa dal servizio, per esodo volontario ha diritto alla pensione qualora abbia almeno quindici anni di effettivo servizio, ivi compresi i periodi ricongiungibili o riscattati. Ai fini della determinazione della misura della pensione si tien conto anche di un numero di anni di abbuono pari a quello che risulterebbe dalla applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, commi terzo e quarto, e 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e nell'articolo 3 della presente legge.

L'indennità prevista dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, non spetta al personale non di ruolo cui compete la pensione in applicazione del precedente comma.

Art. 6.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate che cessano dal servizio per esodo volontario con diritto a pensione, l'abbuono, quanto alla misura, dà luogo, a totale carico della rispettiva Cassa, ad una maggiorazione della pensione teorica pari ai quattro quinti di tanti cinquantiesimi della retribuzione annua pensionabile riferita al 1° gennaio 1955 quanti sono gli anni dell'abbuono stesso.

La pensione risultante in nessun caso può eccedere la retribuzione annua pensionabile goduta alla data della cessazione dal servizio.

Art. 7.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio per esodo volontario, con diritto a pensione, l'abbuono, quanto alla misura, dà luogo, a totale carico di detta Cassa, ad una maggiorazione della rendita vitalizia di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 11 giugno 1954, n. 409, ed all'eventuale maggiorazione della rendita vitalizia costante di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 2 qualora per essa ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 3 della legge predetta computandosi gli anni di abbuono come altrettanti anni di servizio utile al fine della determinazione di tali rendite vitalizie, ferma rimanendo la rendita vitalizia di cui alla lettera *a*) del citato articolo 2 determinata con l'esclusione degli anni di abbuono.

Art. 8.

Per ogni caso di esodo volontario contemplato dagli articoli 6 e 7, l'ente deliberante è tenuto a proseguire a favore della rispettiva Cassa pensioni il versamento della parte di contributo a proprio carico per tanti anni quanti sono gli anni di abbuono. Tale contributo, per le Casse pensioni indicate all'articolo 6, è computato sulla retribuzione annua contributiva riferita al primo gennaio dell'anno in cui avviene la cessazione dal servizio.